

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 812/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2012

**recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(2)</sup> («l'accordo»). L'accordo è stato approvato per conto dell'Unione con la decisione 2012/497/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari del Marocco. Stabilisce inoltre modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i prodotti indicati nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (3) L'accordo, inoltre, non prevede più concessioni tariffarie applicabili nel quadro dei quantitativi di riferimento stabiliti nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Occorre applicare i nuovi contingenti tariffari, le modifiche ai contingenti vigenti e la fine dei quantitativi di riferimento previsti dall'accordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, conformemente all'accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (6) Conformemente all'accordo, occorre che l'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare che si applica dal 1° novembre al 31 maggio per le importazioni

nell'Unione europea di pomodori freschi o refrigerati originari del Marocco sia limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

- (7) Dal momento che l'accordo entra in vigore il 1° ottobre 2012, il presente regolamento deve applicarsi a partire da tale data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

## «Articolo 3 bis

**Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco**

1. Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (di seguito denominato «campagna di commercializzazione»), i prelievi dai contingenti tariffari mensili di cui all'allegato II recanti il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di commercializzazione in questione con il numero d'ordine 09.1112.

A partire dalle date in cui i contingenti tariffari mensili sono sospesi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi applicabili nei mesi di novembre, dicembre e da gennaio a marzo e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile recante il numero d'ordine 09.1112 per la campagna di commercializzazione in questione. Il paragrafo 2 reca le disposizioni dettagliate per la gestione del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.1112.

2. L'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare di cui all'allegato II con il numero d'ordine 09.1112 per il periodo dal 1° novembre al 31 maggio per i pomodori del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco immessi in libera pratica nell'Unione europea è limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 241 del 7.9.2012, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 241 del 7.9.2012, pag. 2.

